

Statuto vigente	Modifiche proposte
STATUTO DELLA SOCIETA' "AZIENDA PER IL TURISMO TRENTO, MONTE BONDONE, VALLE DEI LAGHI - SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA". TITOLO I: DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA – OGGETTO Art. 1) DENOMINAZIONE È costituita una società consortile a responsabilità limitata sotto la denominazione "AZIENDA PER IL TURISMO TRENTO, MONTE BONDONE, VALLE DEI LAGHI - SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA" in sigla "APT Trento, M. Bondone, Valle dei Laghi s. cons. a r. l.". Art. 2) SEDE 1. La società ha sede legale in Trento, all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile. La sede amministrativa è situata presso la sede sociale. 2. Il trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non comporterà modifica dello statuto. 3. Con decisione dell'organo amministrativo la società potrà istituire e sopprimere succursali, agenzie, uffici e rappresentanze anche altrove, mentre per l'istituzione di sedi secondarie è necessaria la decisione dei soci. Art. 3) DURATA La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 ma potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea dei soci. Art. 4) OGGETTO 1. La Società, che ha scopo consortile non lucrativo, ha per oggetto la promozione dell'immagine turistica dell'ambito territoriale Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi come individuato dalla Giunta provinciale ai sensi della Legge provinciale 11 giugno 2002 n. 8 e s. m. e i . tramite la realizzazione delle seguenti attività: a) informazione e accoglienza turistica a favore dell'ambito nel rispetto degli standard qualitativi	STATUTO DELLA SOCIETA' "AZIENDA PER IL TURISMO TRENTO, MONTE BONDONE, VALLE DEI LAGHI - SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA". TITOLO I: DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA – OGGETTO Art. 1) DENOMINAZIONE È costituita una società consortile a responsabilità limitata sotto la denominazione "AZIENDA PER IL TURISMO TRENTO, MONTE BONDONE, VALLE DEI LAGHI - SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA" in sigla "APT Trento, M. Bondone, Valle dei Laghi s. cons. a r. l.". Art. 2) SEDE 1. La società ha sede legale in Trento, all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile. La sede amministrativa è situata presso la sede sociale. 2. Il trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non comporterà modifica dello statuto. 3. Con decisione dell'organo amministrativo la società potrà istituire e sopprimere succursali, agenzie, uffici e rappresentanze anche altrove, mentre per l'istituzione di sedi secondarie è necessaria la decisione dei soci. Art. 3) DURATA La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 ma potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea dei soci. Art. 4) OGGETTO 1. La Società, che ha scopo consortile non lucrativo, ha per oggetto ~~la promozione dell'immagine turistica dell'ambito territoriale Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi come individuato dalla Giunta provinciale ai sensi della Legge provinciale 11 giugno 2002 n. 8 e s. m. e i . tramite la realizzazione delle seguenti attività:~~ a) ~~informazione e accoglienza turistica a favore dell'ambito nel rispetto degli standard qualitativi~~

e quantitativi definiti dalla Provincia e dei requisiti omogenei identificati ai sensi dell'articolo 6, comma 1.1, lettera c) della legge provinciale 11 giugno 2002, n.8; b) coordinamento delle attività di animazione turistica svolte a livello locale da soggetti pubblici e privati; c) identificazione e valorizzazione delle risorse turistiche del territorio per la costruzione della proposta turistica dell'ambito in funzione della successiva commercializzazione, in coerenza con l'attività svolta dalla società prevista dall'articolo 6 della L.P. n. 8 dell'11 giugno 2002, a seguito delle modifiche introdotte dalla l.p. 17 giugno 2010, n. 14; d) organizzazione e vendita di servizi e pacchetti turistici trentini come definiti dall'articolo 14 della l. p. 11 giugno 2002, n. 8 a seguito delle modifiche introdotte dalla l.p. 17 giugno 2010, n. 14. 1 bis. Resta ferma la possibilità, per i soggetti previsti dal comma 1 art. 9 della L.P. n. 8 dell'11 giugno 2008, di organizzare e di vendere servizi e pacchetti turistici trentini ai sensi dell'articolo 14 della citata legge, e di svolgere altre attività di valorizzazione delle risorse turistiche e delle infrastrutture dell'ambito, ivi compresa la gestione di eventi culturali e sportivi, la gestione di impianti sportivi, culturali, di interesse turistico, nonché di sedi congressuali presenti sul relativo territorio. I predetti soggetti possono inoltre promuovere l'acquisizione di competenze da parte degli operatori turistici d'ambito e dei loro collaboratori, coerenti con i programmi di alta formazione previsti dall'articolo 5 ter della L.P. n.8 dell'11giugno 2008 e funzionali alla realizzazione delle strategie di marketing turistico-territoriale. Le attività sopra menzionate alla lettera d) potranno essere svolte anche in via indiretta. La Società potrà inoltre svolgere tutte le attività che dovessero in futuro essere attribuite al soggetto previsto dall'art. 9 L.P. 11 giugno 2002 n. 8,dalla medesima legge o da altre disposizioni normative o regolamentari. La società potrà svolgere qualunque altra attività connessa od affine a quelle sopra elencate, con pacchetti turistici anche con altre località trentine o con località fuori provincia, con attività nel campo del tempo libero, dello sport, della formazione, del commercio, della cultura e dello spettacolo e dei servizi in genere. La Società potrà svolgere altre attività di valorizzazione delle risorse turistiche e delle infrastrutture dell'ambito, ivi compresa la gestione di impianti sportivi, culturali, di interesse turistico, nonché di sedi congressuali presenti sul relativo territorio.	e quantitativi definiti dalla Provincia e dei requisiti omogenei identificati ai sensi dell'articolo 6, comma 1.1, lettera c) della legge provinciale 11 giugno 2002, n.8; b) coordinamento delle attività di animazione turistica svolte a livello locale da soggetti pubblici e privati; e) identificazione e valorizzazione delle risorse turistiche del territorio per la costruzione della proposta turistica dell'ambito in funzione della successiva commercializzazione, in coerenza con l'attività svolta dalla società prevista dall'articolo 6 della L.P. n. 8 dell'11 giugno 2002, a seguito delle modifiche introdotte dalla l.p. 17 giugno 2010, n. 14; d) organizzazione e vendita di servizi e pacchetti turistici trentini come definiti dall'articolo 14 della l. p. 11 giugno 2002, n. 8 a seguito delle modifiche introdotte dalla l.p. 17 giugno 2010, n. 14. 1 bis. Resta ferma la possibilità, per i soggetti previsti dal comma 1 art. 9 della L.P. n. 8 dell'11 giugno 2008, di organizzare e di vendere servizi e pacchetti turistici trentini ai sensi dell'articolo 14 della citata legge, e di svolgere altre attività di valorizzazione delle risorse turistiche e delle infrastrutture dell'ambito, ivi compresa la gestione di eventi culturali e sportivi, la gestione di impianti sportivi, culturali, di interesse turistico, nonché di sedi congressuali presenti sul relativo territorio. I predetti soggetti possono inoltre promuovere l'acquisizione di competenze da parte degli operatori turistici d'ambito e dei loro collaboratori, coerenti con i programmi di alta formazione previsti dall'articolo 5 ter della L.P. n.8 dell'11giugno 2008 e funzionali alla realizzazione delle strategie di marketing turistico-territoriale. Le attività sopra menzionate alla lettera d) potranno essere svolte anche in via indiretta. La Società potrà inoltre svolgere tutte le attività che dovessero in futuro essere attribuite al soggetto previsto dall'art. 9 L.P. 11 giugno 2002 n. 8,dalla medesima legge o da altre disposizioni normative o regolamentari. lo sviluppo, la gestione e la promozione della destinazione turistica del territorio di Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi. 2. La Società nell'ambito delle attività di interesse generale, per quanto riguarda le attività finalizzate al presidio della qualità dell'ospitalità e dell'esperienza del turista e alla sua fidelizzazione nel rispettivo ambito territoriale, realizza le seguenti attività, come individuato dalla Giunta provinciale ai sensi della Legge provinciale 12 agosto 2020 n. 8 e s. m. e i.:
--	---

Nello svolgimento delle iniziative promozionali dovrà essere assicurata particolare attenzione al ruolo delle associazioni pro loco considerato che esse svolgono funzioni complementari e di supporto alla Società. Essa potrà inoltre assumere, direttamente o indirettamente, ma non come attività prevalente e non ai fini del collocamento nei confronti del pubblico, interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio (con esclusione delle attività di cui al D.LGS. n. 58 del 1998, disciplinante le società di intermediazione mobiliare), nonché compiere operazioni finanziarie unicamente al fine di realizzare l'oggetto principale, con esclusione tassativa delle attività per legge riservate. La Società può partecipare a cooperative, consorzi, Società di capitali e a da associazioni, organismi, istituzioni ed Enti pubblici o privati, purché dotati di personalità giuridica che abbiano finalità che possano concorrere al raggiungimento degli scopi statutari, nel rispetto dei limiti di legge.	a) attività primarie: 1) istituire e svolgere servizi di informazione, di assistenza e accoglienza turistica, nonché porre in essere le attività per la fruizione dei prodotti turistici, nell'ottica della costruzione dell'esperienza turistica; 2) organizzare e promuovere manifestazioni ed eventi nonché coordinare e promuovere quelli realizzati da altri soggetti nell'ambito territoriale; 3) attuare, in ambito locale, i progetti di livello provinciale e gli strumenti di sistema nonché i prodotti sviluppati dalle agenzie territoriali d'area; 4) sviluppare i prodotti turistici di interesse del relativo ambito; 5) valorizzare l'utilizzo delle produzioni locali e le esperienze locali; 6) promuovere i valori del proprio ambito territoriale; 7) affiancare e sostenere gli operatori turistici dell'ambito con riferimento ai seguenti temi: 7.1) coinvolgimento per la definizione e costruzione del prodotto turistico; 7.2) definizione di proposte tematiche e stagionali; 7.3) utilizzo delle piattaforme digitali di sistema; 7.4) coerenza tra il posizionamento della struttura e quello della località; 8) partecipare ai progetti di sviluppo di prodotto turistico attraverso la nomina del proprio rappresentante presso le agenzie territoriali d'area; 9) sviluppare sinergie con i comuni e con le istituzioni presenti nell'ambito per quanto concerne gli interventi correlati e necessari alla valorizzazione turistica del territorio; b) altre attività: 1) realizzare attività di marketing del proprio ambito con riferimento ai mercati di prossimità o prevalenti; 2) promuovere i marchi delle località; 3) concorrere alla valorizzazione e promozione del patrimonio paesaggistico, artistico, storico e ambientale, anche con riguardo alle iniziative relative all'economia circolare, coerentemente con le finalità della promozione territoriale; 4) promuovere e gestire impianti, servizi e infrastrutture a carattere locale e non di rilevanza economica e di prevalente interesse turistico o sportivo; 5) sostenere iniziative per favorire attività a basso impatto ambientale; 6) promuovere lo svolgimento di servizi di mobilità di utilità collettiva, integrativi
--	--

dell'offerta turistica, che assicurino migliori condizioni di fruizione del territorio.

Le attività individuate dal comma 2 possono svolgersi anche al di fuori dell'ambito territoriale di riferimento, con il coordinamento o il coinvolgimento delle altre APT e dei soggetti che svolgono attività di promozione turistica operanti nei territori adiacenti all'ambito e confinanti con il Trentino, al fine di garantirne un'efficace realizzazione.

Le attività diverse da quelle previste dal comma 2 svolte dalle APT non possono essere oggetto del finanziamento provinciale ai sensi dell'articolo 16 della Legge Provinciale n. 8/2020.

~~3. La società potrà svolgere qualunque altra attività connessa od affine a quelle sopra elencate,~~ **La Società nell'ambito dell'attività commerciale potrà svolgere qualunque altra attività connessa od affine all'oggetto sociale**, con pacchetti turistici anche con altre località trentine o con località fuori provincia, con attività nel campo del tempo libero, dello sport, della formazione, del commercio, della cultura e dello spettacolo e dei servizi in genere.

La Società potrà svolgere altre attività di valorizzazione delle risorse turistiche e delle infrastrutture dell'ambito, ivi compresa la gestione di impianti sportivi, culturali, di interesse turistico, nonché di sedi congressuali presenti sul relativo territorio.

~~Nello svolgimento delle iniziative promozionali dovrà essere assicurata particolare attenzione al ruolo delle associazioni pro-loco considerato che esse svolgono funzioni complementari e di supporto alla Società.~~

Essa potrà inoltre assumere, direttamente o indirettamente, ma non come attività prevalente e non ai fini del collocamento nei confronti del pubblico, interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio (con esclusione delle attività di cui al D.LGS. n. 58 del 1998, disciplinante le società di intermediazione mobiliare), nonché compiere operazioni finanziarie unicamente al fine di realizzare l'oggetto principale, con esclusione tassativa delle attività per legge riservate.

La Società può partecipare a cooperative, consorzi, Società di capitali e ad associazioni, organismi, istituzioni ed Enti pubblici o privati, purché dotati di personalità giuridica che abbiano finalità che possano concorrere al raggiungimento degli scopi statutari, nel rispetto dei limiti di legge.

TITOLO II: SOCI	TITOLO II: SOCI
Art. 5) REQUISITI DEI SOCI Possono essere soci tutte le persone fisiche o giuridiche che dimostrino un interesse alla promozione turistica dell'ambito territoriale indicato all'art. 4, ivi inclusi enti pubblici. Possono altresì partecipare alla società la Camera di Commercio, gli enti fieristici, le associazioni sportive o culturali, le associazioni di categoria, la cui attività concorra al raggiungimento degli scopi sociali.	Art. 5) REQUISITI DEI SOCI La composizione dell'Assemblea dei Soci dovrà rispettare i requisiti richiesti dalla L.P. 8/2020, art. 12, comma 1, Lett. i) e j). Possono essere soci tutte le persone fisiche o giuridiche ~~che dimostrino un interesse alla promozione turistica dell'ambito territoriale indicato all'art. 4~~ che esercitano un'attività di impresa stabile nell'ambito territoriale in uno dei settori connessi alla promozione territoriale e del marketing turistico - in presenza delle condizioni di Legge perché possano essere soci di società consortile - ivi inclusi enti pubblici. ~~Possono altresì partecipare alla società la Camera di Commercio, gli enti fieristici, le associazioni sportive o culturali, le associazioni di categoria, la cui attività concorra al raggiungimento degli scopi sociali.~~, i comuni e le comunità collocati nell'ambito territoriale, nonché tutti gli altri soggetti che esercitino un'attività di impresa, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 2602 e ss C.C., salve le eventuali deroghe ed eccezioni previste dalla Legge, la cui attività sia strumentale al raggiungimento degli scopi sociali.
Art. 6) DOMICILIO DEI SOCI 1. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal Registro delle Imprese.	Art. 6) DOMICILIO DEI SOCI 1. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal Registro delle Imprese.
Art. 7) MODALITA' DI AMMISSIONE DEI SOCI L'ammissione di nuovi soci, in occasione di sottoscrizione di aumento di capitale, sarà subordinata alla verifica dei requisiti di cui all'art. 5 e che verrà effettuata dal Consiglio di Amministrazione. A tal fine l'aspirante socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione. La domanda, inoltre, deve contenere le seguenti indicazioni e deve essere corredata della documentazione sotto indicata: nel caso di persone fisiche: 1. il nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita, codice fiscale, se titolare di partita IVA il relativo numero e l'eventuale iscrizione alla Camera di Commercio; 2. indicazione della sua prevalente attività di lavoro; 3. l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere; 4. la dichiarazione di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni adottate dagli organi sociali;	Art. 7) MODALITA' DI AMMISSIONE DEI SOCI L'ammissione di nuovi soci, in occasione di sottoscrizione di aumento di capitale, sarà subordinata alla verifica dei requisiti di cui all'art. 5 e verrà decisa dal Consiglio di Amministrazione. A tal fine l'aspirante socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione. La domanda, inoltre, deve contenere le seguenti indicazioni e deve essere corredata della documentazione sotto indicata: nel caso di <u>persone fisiche</u>: • 4-il nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita, codice fiscale, se titolare di partita IVA il relativo numero e l'eventuale iscrizione alla Camera di Commercio; • 2-indicazione della sua prevalente attività di lavoro; • 3-l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere; 4. ~~la dichiarazione di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni adottate dagli organi sociali;~~

5. la sottoscrizione della domanda; 6. fotocopia di un documento di identità; nel caso di persone giuridiche: 1. la ragione sociale o la denominazione e la sede, il numero di iscrizione alla Camera di Commercio Codice fiscale e partita IVA; 2. la composizione del Consiglio di amministrazione e dell'eventuale collegio sindacale; 3. copia dell'atto costitutivo e dello Statuto; 4. l'indicazione del nome, cognome, residenza e luogo e data di nascita, codice fiscale del legale rappresentante; 5. il provvedimento dell'organo competente a deliberare la proposizione della domanda e l'assunzione degli obblighi conseguenti all'accoglimento della stessa; 6. l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere. La domanda deve essere sottoscritta da chi ha la legale rappresentanza dell'ente richiedente; nel caso di enti pubblici: 1. la denominazione e la sede; 2. il provvedimento dell'organo competente a deliberare la proposizione della domanda e l'assunzione degli obblighi conseguenti all'accoglimento della stessa; 3. l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere; la domanda deve essere sottoscritta da chi ha la legale rappresentanza dell'ente richiedente. Con la domanda l'aspirante socio assume l'impegno di osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni, regolamenti e programmi adottati in conformità di esso. Ai fini dell'adesione di nuovi soci, qualora siano pervenute richieste da parte di terzi di sottoscrivere quote della società, in sede di esercizio del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 cc. costituisce interesse primario della società garantire la massima adesione di tutti i soggetti che intendono essere coinvolti nella promozione turistica dell'ambito. Art. 8) OBBLIGHI DEI SOCI Il socio è tenuto a corrispondere pro quota i contributi in denaro annualmente determinati dall'Assemblea ordinaria dei soci su proposta del Consiglio di Amministrazione per la copertura delle spese di gestione e degli oneri assunti dalla società per la realizzazione delle iniziative necessarie al conseguimento dello scopo sociale. In caso di mancato, parziale o totale, versamento delle quote di compartecipazione annuali entro i novanta giorni dall'emissione della relativa fattura da parte della	• 5. la sottoscrizione della domanda; ~~6. fotocopia di un documento d'identità;~~ nel caso di <u>persone giuridiche</u>: • ~~1.~~ la ragione sociale o la denominazione e la sede, il numero di iscrizione alla Camera di Commercio Codice fiscale e partita IVA; • ~~2.~~ la composizione del Consiglio di amministrazione e dell'eventuale collegio sindacale; • ~~3.~~ copia dell'atto costitutivo e dello Statuto; • ~~4.~~ l'indicazione del nome, cognome, residenza e luogo e data di nascita, codice fiscale del legale rappresentante; • ~~5.~~ il provvedimento dell'organo competente a deliberare la proposizione della domanda e l'assunzione degli obblighi conseguenti all'accoglimento della stessa; • ~~6.~~ l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere. La domanda deve essere sottoscritta da chi ha la legale rappresentanza dell'ente richiedente; nel caso di <u>enti pubblici</u>: • ~~1.~~ la denominazione e la sede; • ~~2.~~ il provvedimento dell'organo competente a deliberare la proposizione della domanda e l'assunzione degli obblighi conseguenti all'accoglimento della stessa; • ~~3.~~ l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere; la domanda deve essere sottoscritta da chi ha la legale rappresentanza dell'ente richiedente. Con la domanda l'aspirante socio assume l'impegno di osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni, regolamenti e programmi adottati in conformità di esso. Ai fini dell'adesione di nuovi soci, qualora siano pervenute richieste da parte di terzi di sottoscrivere quote della società, in sede di esercizio del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 cc. costituisce interesse primario della società garantire la massima adesione di tutti i soggetti che intendono essere coinvolti nella promozione turistica dell'ambito. Art. 8) OBBLIGHI DEI SOCI Il socio è tenuto a corrispondere pro quota i contributi in denaro annualmente determinati dall'Assemblea ~~ordinaria~~ dei soci su proposta del Consiglio di Amministrazione per la copertura delle spese di gestione e degli oneri assunti dalla società per la realizzazione delle iniziative necessarie al conseguimento dello scopo sociale. In caso di mancato, parziale o totale, versamento delle quote di compartecipazione annuali entro i novanta giorni dall'emissione della relativa fattura da parte della Società, il
--	--

Società, il socio perde il diritto di voto alle deliberazioni dell'Assemblea e dalle elezioni delle cariche sociali ed il diritto di usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Società. E' fatto obbligo a tutti i soci, esclusi gli enti pubblici, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, di costituire una garanzia a fronte e nei limiti delle obbligazioni assunte con riferimento all'attuazione dei programmi operativi. Le modalità dei versamenti, l'entità e le modalità delle garanzie saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione. Il socio assume i seguenti obblighi: a) di applicare, in materia di promozione dell'attività turistica nell'ambito territoriale, le norme adottate dall'organizzazione mediante deliberazione assunta dall'Assemblea; b) di versare le quote di compartecipazione ai costi di gestione annualmente deliberate dall'assemblea dei soci e di contribuire alla costituzione e al finanziamento di fondi necessari per l'esecuzione dei programmi operativi, sempre secondo le deliberazioni assunte annualmente dall'Assemblea; c) di costituire a favore della società una polizza fidejussoria a garanzia dell'impegno di cui alla lettera b). Tale obbligo non è richiesto agli enti pubblici; d) di rispettare le delibere degli organi sociali ed osservare tutte le norme del presente Statuto; e) di mantenere il vincolo sociale per almeno tre anni.	socio perde il diritto di voto alle deliberazioni dell'Assemblea ed alle elezioni delle cariche sociali ed il diritto di usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Società. E' fatto obbligo a tutti i soci, esclusi gli enti pubblici, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, di costituire una garanzia a fronte e nei limiti delle obbligazioni assunte con riferimento all'attuazione dei programmi operativi. Le modalità dei versamenti, l'entità e le modalità delle garanzie saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione. Il socio assume i seguenti obblighi: a) di applicare, in materia di promozione dell'attività turistica nell'ambito territoriale, le norme adottate dall'organizzazione mediante deliberazione assunta dall'Assemblea; b) di versare le quote di compartecipazione ai costi di gestione annualmente deliberate dall'assemblea dei soci e di contribuire alla costituzione e al finanziamento di fondi necessari per l'esecuzione dei programmi operativi, sempre secondo le deliberazioni assunte annualmente dall'Assemblea; c) di costituire a favore della società una polizza fidejussoria a garanzia dell'impegno di cui alla lettera b). Tale obbligo non è richiesto agli enti pubblici; d) di rispettare le delibere degli organi sociali ed osservare tutte le norme del presente Statuto; e) di mantenere il vincolo sociale per almeno tre anni.
Art. 9) DIRITTI DEI SOCI I soci hanno diritto: a) di partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alle elezioni delle cariche sociali; b) di usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Società nei modi e nei limiti fissati dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali; c) di esercitare il diritto di ispezione così come previsto dal Codice Civile, secondo le modalità previste dalla legge e, nei quindici giorni antecedenti all'Assemblea, di prendere visione del bilancio dell'esercizio e delle relazioni accompagnatorie; d) di presentare agli organi sociali eventuali osservazioni o proposte riferite alla gestione sociale.	Art. 9) DIRITTI DEI SOCI I soci hanno diritto: a) di partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alle elezioni delle cariche sociali; b) di usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Società nei modi e nei limiti fissati dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali; c) di esercitare il diritto di ispezione così come previsto dal Codice Civile, secondo le modalità previste dalla legge e, nei quindici giorni antecedenti all'Assemblea, di prendere visione del bilancio dell'esercizio e delle relazioni accompagnatorie; d) di presentare agli organi sociali eventuali osservazioni o proposte riferite alla gestione sociale.
Art. 10) RECESSO DEL SOCIO Il recesso è consentito, nel primo triennio, al socio, oltre che nei casi previsti dalla legge:	Art. 10) RECESSO DEL SOCIO Il recesso è consentito, nel primo triennio, al socio, oltre che nei casi previsti dalla legge:

- in caso di cessazione dell'attività del socio; - per qualsiasi altro motivo riconosciuto e giustificato ad insindacabile giudizio dell'assemblea ordinaria. Trascorsi i tre anni dall'adesione, il socio può recedere a proprio insindacabile giudizio, previo preavviso di almeno un anno. In caso di recesso le quote verranno rimborsate al socio recedente secondo le disposizioni di legge. In presenza di riserve disponibili verranno utilizzate le stesse senza che si determini riduzione del capitale sociale. Art. 11) ESCLUSIONE DEL SOCIO Al socio che non adempia le obbligazioni assunte e/o contravvenga alle disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti, nonché alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, sono applicabili le seguenti sanzioni: a) diffida; b) sanzione pecuniaria; c) esclusione dalla società. Oltre che nei casi previsti dalla legge e fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui ai punti a) e b), può essere escluso il socio: 1. che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione; 2. che danneggia gravemente, materialmente o moralmente, la Società; 3. che svolga attività in contrasto con quella della Società; 4. che non osservi le disposizioni contenute nello Statuto o le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti; 5. che non versi, entro sei mesi, l'importo determinato annualmente per la partecipazione ai costi di gestione nonché di eventuali fondi appositamente costituiti necessari per il conseguimento degli scopi sociali nella misura che sarà annualmente stabilita nell'assemblea dei soci su proposta del Consiglio di Amministrazione; 6. che, senza giustificati motivi scritti ed accettati dal Consiglio di Amministrazione, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Società. La deliberazione di esclusione disposta dal Consiglio di Amministrazione deve essere preceduta, in ogni caso, dalla contestazione al socio, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, degli addebiti elevati, con assegnazione di un termine non inferiore a venti giorni per le eventuali deduzioni scritte a discarico, al Consiglio di Amministrazione, nell'adunanza indetta per la delibera di esclusione.	- in caso di cessazione dell'attività del socio; - per qualsiasi altro motivo riconosciuto e giustificato ad insindacabile giudizio dell'assemblea ordinaria. Trascorsi i tre anni dall'adesione, il socio può recedere a proprio insindacabile giudizio, previo preavviso di almeno un anno. In caso di recesso le quote verranno rimborsate al socio recedente secondo le disposizioni di legge. In presenza di riserve disponibili verranno utilizzate le stesse senza che si determini riduzione del capitale sociale. Art. 11) ESCLUSIONE DEL SOCIO Al socio che non adempia le obbligazioni assunte e/o contravvenga alle disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti, nonché alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, sono applicabili le seguenti sanzioni: a) diffida; b) sanzione pecuniaria; c) esclusione dalla società. Oltre che nei casi previsti dalla legge e fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui ai punti a) e b), può essere escluso il socio: 1. che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione; 2. che danneggia gravemente, materialmente o moralmente, la Società; 3. che svolga attività in contrasto con quella della Società; 4. che non osservi le disposizioni contenute nello Statuto o le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti; 5. che non versi, entro sei mesi, l'importo determinato annualmente per la partecipazione ai costi di gestione nonché di eventuali fondi appositamente costituiti necessari per il conseguimento degli scopi sociali nella misura che sarà annualmente stabilita nell'assemblea dei soci su proposta del Consiglio di Amministrazione; 6. che, senza giustificati motivi scritti ed accettati dal Consiglio di Amministrazione, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Società. La deliberazione di esclusione disposta dal Consiglio di Amministrazione deve essere preceduta, in ogni caso, dalla contestazione al socio, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, degli addebiti elevati, con assegnazione di un termine non inferiore a venti giorni per le eventuali deduzioni scritte a discarico, al Consiglio di Amministrazione, nell'adunanza indetta per la delibera di esclusione.
--	--

L'esclusione non pregiudica l'eventuale azione del consorzio per il risarcimento dei danni. In caso di esclusione al socio verrà rimborsata la quota con le modalità previste dal codice civile.	L'esclusione non pregiudica l'eventuale azione del consorzio per il risarcimento dei danni. In caso di esclusione al socio verrà rimborsata la quota con le modalità previste dal codice civile.
TITOLO III: CAPITALE - PARTECIPAZIONI - TITOLI DI DEBITO	TITOLO III: CAPITALE - PARTECIPAZIONI - TITOLI DI DEBITO
Art. 12) CAPITALE SOCIALE 1. Il capitale sociale è di euro 515.000,00 (cinquecentoquindicimila virgola zero zero) ed è diviso in quote del valore minimo di Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero). * * * * *Con delibera dell'Assemblea dei soci di data 20 maggio 2021, a rogito Notaio Guglielmo Giovanni Reina di Trento, rep. il capitale è stato elevato ad Euro 750.000,00 (settecentocinquantamila virgola zero zero), da offrire in sottoscrizione ai soci in proporzione alle loro partecipazioni sociali e, in caso di mancata sottoscrizione, a terzi estranei, con termine fino al giorno 31 (trentuno) dicembre 2025 (duemilaventicinque) per la chiusura definitiva dell'operazione di aumento ai sensi dell'art. 2481-bis C.C., stabilendo che a quella data l'aumento verrà considerato valido per la cifra sottoscritta anche se non integralmente e che ciascuna dichiarazione di sottoscrizione avrà immediata efficacia, con conseguente attribuzione, al momento stesso della sottoscrizione, delle partecipazioni sottoscritte e della relativa legittimazione all'esercizio dei diritti sociali.* * * * * 2. Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'assemblea dei soci mediante nuovi conferimenti oppure imputando a capitale le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili. 3. In caso di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute; ai soci che ne facciano contestuale richiesta all'atto della sottoscrizione, spetta il diritto di sottoscrivere la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta dagli altri soci, in proporzione alle partecipazioni possedute. 4. Salvo che per il caso di cui all'art. 2482-ter del codice civile, l'aumento di capitale può essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso ai soci che non hanno consentito alla decisione spetta il diritto di recesso. 5. In caso di diminuzione del capitale di oltre un terzo per perdite, la copia della relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della	Art. 12) CAPITALE SOCIALE 1. Il capitale sociale è di euro 515.000,00 (cinquecentoquindicimila ~~virgola zero zero~~) 510.000,00 (cinquecentodiecimila virgola zero zero) ed è diviso in quote del valore minimo di Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero). ~~Con delibera dell'Assemblea dei soci di data 20 maggio 2021, a rogito Notaio Guglielmo Giovanni Reina di Trento, rep.~~ ~~il capitale è stato elevato ad Euro 750.000,00 (settecentocinquantamila virgola zero zero), da offrire in sottoscrizione ai soci in proporzione alle loro partecipazioni sociali e, in caso di mancata sottoscrizione, a terzi estranei, con termine fino al giorno 31 (trentuno) dicembre 2025 (duemilaventicinque) per la chiusura definitiva dell'operazione di aumento ai sensi dell'art. 2481-bis C.C., stabilendo che a quella data l'aumento verrà considerato valido per la cifra sottoscritta anche se non integralmente e che ciascuna dichiarazione di sottoscrizione avrà immediata efficacia, con conseguente attribuzione, al momento stesso della sottoscrizione, delle partecipazioni sottoscritte e della relativa legittimazione all'esercizio dei diritti sociali.~~ 2. Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'assemblea dei soci mediante nuovi conferimenti oppure imputando a capitale le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili. 3. In caso di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute; ai soci che ne facciano contestuale richiesta all'atto della sottoscrizione, spetta il diritto di sottoscrivere la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta dagli altri soci, in proporzione alle partecipazioni possedute. 4. Salvo che per il caso di cui all'art. 2482-ter del codice civile, l'aumento di capitale può essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso ai soci che non hanno consentito alla decisione spetta il diritto di recesso. 5. In caso di diminuzione del capitale di oltre un terzo per perdite, la copia della relazione degli

società, con le eventuali osservazioni del collegio sindacale o dei revisori, se nominati, non deve restare depositata nella sede della società per almeno otto giorni prima dell'assemblea, ma sarà letta ed illustrata, eventualmente con le osservazioni del collegio sindacale o dei revisori, se nominati, durante l'assemblea dei soci. 6. Le quote non sono trasferibili a terzi né possono essere volontariamente sottoposte ad usufrutto, cedute in pegno od in garanzia, salvo preventiva delibera favorevole dell'assemblea, assunta con le maggioranze richieste per l'assemblea ordinaria. Art. 13) PARTECIPAZIONI 1. Le partecipazioni dei soci possono essere di diverso ammontare, purché pari ad Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) o suoi multipli e possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai conferimenti, salvo il disposto del primo comma dell'art. 2464 del codice civile. 2. Salvo diversa convenzione, si presume che le partecipazioni dei soci siano proporzionali ai conferimenti effettuati. 3. In nessun caso la società può acquistare o accettare in garanzia partecipazioni proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzie per il loro acquisto o la loro sottoscrizione. Art. 14) CONFERIMENTI 1. Sia in sede di costituzione della società sia in sede di aumento del capitale sociale possono essere conferiti in società: denaro, beni in natura, crediti, obblighi dei soci a prestazioni d'opera o di servizi a favore della società, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 2464, 2465 del codice civile. 2. In caso di prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui siano stati garantiti gli obblighi del socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società, le predette polizza o fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società. 3. La quota del socio in mora nell'esecuzione del conferimento, in mancanza di offerte per l'acquisto da parte degli altri soci, può essere venduta all'incanto.	amministratori sulla situazione patrimoniale della società, con le eventuali osservazioni del collegio sindacale o dei revisori, se nominati, non deve restare depositata nella sede della società per almeno otto giorni prima dell'assemblea, ma sarà letta ed illustrata, eventualmente con le osservazioni del collegio sindacale o dei revisori, se nominati, durante l'assemblea dei soci. 6. Le quote non sono trasferibili a terzi né possono essere volontariamente sottoposte ad usufrutto, cedute in pegno od in garanzia, salvo preventiva delibera favorevole dell'assemblea, ~~assunta con le maggioranze richieste per l'assemblea ordinaria.~~ Art. 13) PARTECIPAZIONI 1. Le partecipazioni dei soci possono essere di diverso ammontare, purché pari ad Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) o suoi multipli e possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai conferimenti, salvo il disposto del primo comma dell'art. 2464 del codice civile. 2. Salvo diversa convenzione, si presume che le partecipazioni dei soci siano proporzionali ai conferimenti effettuati. 3. In nessun caso la società può acquistare o accettare in garanzia partecipazioni proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzie per il loro acquisto o la loro sottoscrizione. Art. 14) CONFERIMENTI 1. Sia in sede di costituzione della società sia in sede di aumento del capitale sociale possono essere conferiti in società: denaro, beni in natura, crediti, obblighi dei soci a prestazioni d'opera o di servizi a favore della società, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 2464, 2465 del codice civile. 2. In caso di prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui siano stati garantiti gli obblighi del socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società, le predette polizza o fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società. 3. La quota del socio in mora nell'esecuzione del conferimento, in mancanza di offerte per l'acquisto da parte degli altri soci, può essere venduta all'incanto.
---	---

TITOLO IV: ORGANI SOCIALI	TITOLO IV: ORGANI SOCIALI
Art. 15) ORGANI SOCIALI Gli organi della Società sono: - l'Assemblea; - il Consiglio di Amministrazione; - il Comitato Esecutivo; - il Collegio Sindacale. Art. 16) ASSEMBLEA DEI SOCI L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. Spetta all'Assemblea ordinaria: - approvare il budget predisposto dal Consiglio di Amministrazione relativo all'anno in corso e le conseguenti quote di compartecipazione dei consorziati ai costi di gestione ed oneri per la realizzazione delle iniziative necessarie al conseguimento dello scopo sociale; - approvare il bilancio d'esercizio e la relazione annuale predisposta dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale e decidere circa la destinazione degli utili o la copertura della perdita; l'esercizio sociale avrà durata dal giorno 1 gennaio al giorno 31 dicembre di ogni anno; - eleggere i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, determinandone il numero, ove necessario, ed il compenso; - deliberare la costituzione e il finanziamento di fondi necessari per sostenere i costi di gestione nonché fondi costituiti per l'esecuzione di programmi operativi; - deliberare eventuali norme di attuazione dello Statuto. Sono riservate all'Assemblea straordinaria le deliberazioni relative alle modificazioni dello Statuto ed allo scioglimento della Società, nonché la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri.	Art. 15) ORGANI SOCIALI Gli organi della Società sono: - l'Assemblea; - il Consiglio di Amministrazione; - il Comitato Esecutivo; - il Collegio Sindacale. Art. 16) ASSEMBLEA DEI SOCI ~~L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.~~ Spetta all'Assemblea dei soci ~~ordinaria~~: - approvare il budget predisposto dal Consiglio di Amministrazione relativo all'anno in corso e le conseguenti quote di compartecipazione dei consorziati ai costi di gestione ed oneri per la realizzazione delle iniziative necessarie al conseguimento dello scopo sociale; - approvare il bilancio d'esercizio e la relazione annuale predisposta dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale e decidere circa la destinazione degli utili o la copertura della perdita; l'esercizio sociale avrà durata dal giorno 1 gennaio al giorno 31 dicembre di ogni anno; - eleggere i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, determinandone il numero, ove necessario, ed il compenso; - deliberare la costituzione e il finanziamento di fondi necessari per sostenere i costi di gestione nonché fondi costituiti per l'esecuzione di programmi operativi; - deliberare eventuali norme di attuazione dello Statuto. Sono altresì riservate all'Assemblea dei soci ~~straordinaria~~ le deliberazioni relative alle modificazioni dello Statuto ed allo scioglimento della Società, nonché la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri.
Art. 17) CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA L'Assemblea ordinaria deve essere convocata: - entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio d'esercizio e per adottare le deliberazioni di cui all'art. 16, lettera a). L'Assemblea è convocata dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, mediante avviso ai soci a mezzo fax, posta elettronica, sms purché siano mezzi idonei ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare oppure mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata, da spedire almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e mediante avviso nella sede della Società.	Art. 17) CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA L'Assemblea ~~ordinaria~~ deve essere convocata: - entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio d'esercizio e per adottare le deliberazioni di cui all'art. 16, lettera a). L'Assemblea è convocata dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, mediante avviso ai soci a mezzo fax, posta elettronica, sms purché siano mezzi idonei ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare oppure mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata, da spedire almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e mediante avviso nella sede della Società.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno che sarà trattato; vi può essere inoltre indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Le assemblee vengono convocate presso la sede sociale o altrove purché in Comuni in Provincia di Trento, in luoghi facilmente raggiungibili con comuni mezzi meccanici. Qualora particolari circostanze lo richiedessero, l'assemblea ordinaria annuale di approvazione del bilancio d'esercizio potrà essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.	L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno che sarà trattato; vi può essere inoltre indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Le assemblee vengono convocate presso la sede sociale o altrove purché in Comuni in Provincia di Trento, in luoghi facilmente raggiungibili con comuni mezzi meccanici. Qualora particolari circostanze lo richiedessero, l'assemblea ordinaria annuale di approvazione del bilancio d'esercizio potrà essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. E' ammessa la possibilità che le Assemblee si tengano per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, luogo in cui deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale, nonché la successiva trascrizione nel libro delle determinazioni dei soci.
Art. 18) QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI L'Assemblea ordinaria è validamente costituita tanto in prima che in seconda convocazione con l'intervento di tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale. Essa delibera sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza del capitale sociale, salvo i casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente Statuto. L'Assemblea straordinaria tanto in prima che in seconda convocazione è validamente costituita e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale.	Art. 18) QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI L'Assemblea ordinaria è validamente costituita tanto in prima che in seconda convocazione con l'intervento di tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale. Essa delibera sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza del capitale sociale, salvo i casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente Statuto. Per le delibere aventi ad oggetto modificazioni dello Statuto, scioglimento della Società, nomina dei liquidatori e determinazione dei relativi poteri, L'Assemblea straordinaria tanto in prima che in seconda convocazione è validamente costituita e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale.
Art. 19) RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA I soci che non intervengono personalmente sono rappresentati all'Assemblea dal loro rappresentante legale oppure da un loro amministratore munito di mandato scritto, individuato secondo quanto previsto dallo Statuto del proprio ente.	Art. 19) RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA I soci che non intervengono personalmente sono rappresentati all'Assemblea dal loro rappresentante legale oppure da un loro amministratore munito di mandato scritto, individuato secondo quanto previsto dallo Statuto del proprio ente.

Il socio che per giustificato motivo non può intervenire in Assemblea, può farsi rappresentare, mediante delega scritta. Ciascun delegato può rappresentare al massimo un socio. La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci ed ai dipendenti della Società nonché ai soggetti previsti nell'art. 2372 C.C.. Ciascun socio ha diritto ad un voto per ogni quota. Le votazioni si fanno per voto palese e, di regola, per alzata di mano con prova e controprova. L'Assemblea potrà decidere altre modalità di espressione palese del voto. Art. 20) PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. In assenza di ambedue, l'assemblea elegge fra i soci chi debba presiederla. L'assemblea nomina un segretario. Il Presidente nelle assemblee straordinarie è assistito da un notaio. In questo caso non ha luogo la nomina del segretario. Il Presidente ha pieni poteri per accertare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto dei soci a partecipare all'assemblea, per constatare che questa sia regolarmente costituita ed in numero per deliberare, per dirigere e regolare la discussione e per stabilire le modalità di votazione. Le deliberazioni, prese in conformità della legge ed al presente Statuto e risultanti da regolare verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, sono obbligatorie per tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti. Art.21) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE e COMITATO ESECUTIVO 1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da non meno di 5 e non più di 19 membri anche non soci. 2. La composizione del Consiglio dovrà comunque rispettare i requisiti richiesti dalla legge provinciale n. 8/2002, articolo 9, comma 4. 3. Al Comune di Trento, ai sensi di legge, è riservata la nomina di due consiglieri. Ai Comuni di Aldeno, Cimone, Garniga Terme è riservata congiuntamente la nomina di un consigliere. Ai Comuni di Calavino, Cavedine, Lasino, Padergnone, Terlago e Vezzano è riservata congiuntamente la nomina di due consiglieri. A decorrere dalla data prevista dalle disposizioni normative concernenti la fusione dei Comuni, tale ultimo diritto competerà congiuntamente ai Comuni di Cavedine, Madruzzo (che unificherà i Comuni di Calavino e Lasino) e Vallelaghi (che	Il socio che per giustificato motivo non può intervenire in Assemblea, può farsi rappresentare, mediante delega scritta. Ciascun delegato può rappresentare al massimo un socio. La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci ed ai dipendenti della Società nonché ai soggetti previsti nell'art. 2372 C.C.. Ciascun socio ha diritto ad un voto per ogni quota. Le votazioni si fanno per voto palese e, di regola, per alzata di mano con prova e controprova. L'Assemblea potrà decidere altre modalità di espressione palese del voto. Art. 20) PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. In assenza di ambedue, l'assemblea elegge fra i soci chi debba presiederla. L'assemblea nomina un segretario. Qualora richiesto dalla Legge –il Presidente nelle assemblee straordinarie è sarà assistito da un notaio. In questo caso non ha luogo la nomina del segretario. Il Presidente ha pieni poteri per accertare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto dei soci a partecipare all'assemblea, per constatare che questa sia regolarmente costituita ed in numero per deliberare, per dirigere e regolare la discussione e per stabilire le modalità di votazione. Le deliberazioni, prese in conformità della legge ed al presente Statuto e risultanti da regolare verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, sono obbligatorie per tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti. Art. 21) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE e COMITATO ESECUTIVO 1. La composizione del Consiglio di amministrazione dovrà rispettare i requisiti richiesti dalla L.P. 8/2020, art. 12, comma 1, Lett. b) e c). ~~1.-~~2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da non meno di 5 e non più di 19 membri anche non soci. ~~2. La composizione del Consiglio dovrà comunque rispettare i requisiti richiesti dalla legge provinciale n. 8/2002, articolo 9, comma 4.~~ 3. Al Comune di Trento, ai sensi di legge, è riservata la nomina di due consiglieri. Ai Comuni di Aldeno, Cimone, Garniga Terme è riservata congiuntamente la nomina di un consigliere. Ai Comuni di Calavino, Cavedine, Lasino, Padergnone, Terlago e Vezzano ~~Cavedine, Madruzzo e Vallelaghi~~ è riservata congiuntamente la nomina di due consiglieri. A
--	--

unificherà i Comuni di Padergnone, Terlago e Vezzano). I restanti membri saranno eletti dall'Assemblea dei Soci, nella quale solo a detti fini i Comuni ed i consorzi turistici rientranti nell'ambito non avranno diritto di voto e non saranno computati al fine del raggiungimento dei quorum. Tale nomina dovrà avvenire, o all'unanimità o attraverso il seguente sistema di votazione. La nomina dei componenti del consiglio avverrà sulla base di liste presentate in assemblea da qualunque socio, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo e saranno in numero non superiore ai consiglieri da eleggere. Ciascun socio potrà votare una sola lista. Il numero totale dei voti presenti in assemblea verrà diviso per il numero dei consiglieri da eleggere. I voti ricevuti da ciascuna lista verranno divisi per detto quoziente e verrà così stabilito il numero di consiglieri che avrà ottenuto detta lista. Alle liste con i resti più elevati verranno attribuiti i Consiglieri restanti in ordine decrescente. In ciascuna lista verranno eletti i consiglieri secondo l'ordine di numero progressivo. In caso di parità di resti per l'ultimo amministratore o per gli ultimi amministratori da eleggere, saranno preferiti quelli della lista che ha ottenuto il minor numero di voti e, a parità di questi ultimi, quelli più anziani di età. 4. Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per non più di 3 (tre) esercizi, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, ed i suoi componenti sono rieleggibili. 5. Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge il Presidente, uno o più Vicepresidenti scegliendoli fra i propri membri, previa verifica della compatibilità tra la carica di Presidente Apt e quella di Sindaco o di Presidente di Comunità. 6. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri il Consiglio di Amministrazione provvede a sostituirli con apposita deliberazione. I membri così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea. 7. Se vengono a cessare la maggioranza dei Consiglieri, decade l'intero Consiglio e deve essere convocata d'urgenza, ad opera del Collegio Sindacale, l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio, il quale può compiere nel frattempo solo atti di ordinaria amministrazione.	~~decorrere dalla data prevista dalle disposizioni normative concernenti la fusione dei Comuni; tale ultimo diritto competerà congiuntamente ai Comuni di Cavedine, Madruzzo (che unificherà i Comuni di Calavino e Lasino) e Valledaghi (che unificherà i Comuni di Padergnone, Terlago e Vezzano).~~ I restanti membri saranno eletti dall'Assemblea dei Soci, nella quale solo a detti fini i Comuni ed i consorzi turistici rientranti nell'ambito non avranno diritto di voto e non saranno computati al fine del raggiungimento dei quorum. Tale nomina dovrà avvenire, o all'unanimità o attraverso il seguente sistema di votazione. La nomina dei componenti del consiglio avverrà sulla base di liste presentate in assemblea da qualunque socio, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo e saranno in numero non superiore ai consiglieri da eleggere. Ciascun socio potrà votare una sola lista. Il numero totale dei voti presenti in assemblea verrà diviso per il numero dei consiglieri da eleggere. I voti ricevuti da ciascuna lista verranno divisi per detto quoziente e verrà così stabilito il numero di consiglieri che avrà ottenuto detta lista. Alle liste con i resti più elevati verranno attribuiti i Consiglieri restanti in ordine decrescente. In ciascuna lista verranno eletti i consiglieri secondo l'ordine di numero progressivo. In caso di parità di resti per l'ultimo amministratore o per gli ultimi amministratori da eleggere, saranno preferiti quelli della lista che ha ottenuto il minor numero di voti e, a parità di questi ultimi, quelli più anziani di età. 4. Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per non più di 3 (tre) esercizi, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, ed i suoi componenti sono rieleggibili. 5. Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge il Presidente, uno o più Vicepresidenti scegliendoli fra i propri membri, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla L.P. 8/2020, art. 12, comma 1, Lett. j). ~~previa verifica della compatibilità tra la carica di Presidente Apt e quella di Sindaco o di Presidente di Comunità.~~ 6. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri il Consiglio di Amministrazione provvede a sostituirli con apposita deliberazione. I membri così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea. 7. Se vengono a cessare la maggioranza dei Consiglieri, decade l'intero Consiglio e deve essere convocata d'urgenza, ad opera del Collegio Sindacale, l'Assemblea per la nomina
--	---

	del nuovo Consiglio, il quale può compiere nel frattempo solo atti di ordinaria amministrazione.
Art. 22) POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società. Più segnatamente gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, che non siano per legge o per statuto riservati in modo tassativo all'Assemblea dei soci. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni al Presidente, ad uno o più Vicepresidenti o ad uno o più Consiglieri. Nomina un Comitato Esecutivo composto da sette dei suoi membri più il Presidente. Nell'atto di nomina dovranno essere stabiliti i limiti della delega. Uno dei consiglieri nominati dal Comune di Trento entra di diritto nel Comitato Esecutivo.	Art. 22) POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società. Più segnatamente gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, che non siano per legge o per statuto riservati in modo tassativo all'Assemblea dei soci. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni al Presidente, ad uno o più Vicepresidenti o ad uno o più Consiglieri. Nomina un Comitato Esecutivo composto da sette dei suoi membri più il Presidente. Nell'atto di nomina dovranno essere stabiliti i limiti della delega. Uno dei consiglieri nominati dal Comune di Trento entra di diritto nel Comitato Esecutivo.
Art. 23) CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, oppure in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente più anziano di età, con comunicazione scritta recante l'ordine del giorno, recapitata almeno cinque giorni prima della data della riunione ai membri del Consiglio e del Collegio sindacale. Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica. Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.	Art. 23) CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, oppure in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente più anziano di età, con comunicazione scritta recante l'ordine del giorno, recapitata almeno cinque giorni prima della data della riunione ai membri del Consiglio e del Collegio sindacale. Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica. Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.
Art. 24) COMPENSI L'Assemblea, all'atto della nomina degli Amministratori fissa il compenso ad essi spettante oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.	Art. 24) COMPENSI L'Assemblea, all'atto della nomina degli Amministratori fissa il compenso ad essi spettante oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.
Art. 25) RAPPRESENTANZA LEGALE La rappresentanza legale della società di fronte	Art. 25) RAPPRESENTANZA LEGALE La rappresentanza legale della società di fronte

a terzi e in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione con sua facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie e amministrative, nominando avvocati, procuratori e consulenti. In caso di assenza od impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano di diritto al Vicepresidente più anziano di età. Il Presidente o chi lo sostituisce potrà delegare la firma sociale ad altro consigliere oppure ad estranei al consiglio con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo. Art. 26) DIRETTORE Il Consiglio di Amministrazione nomina un Direttore in ottemperanza a quanto previsto dall' art. 9, comma 4, lettera f bis della l. p. 11 giugno 2002, n. 8, come modificato dalla l. p. 17 giugno 2010, n. 14, che prevede il possesso da parte della Società di un'adeguata struttura organizzativa che garantisca la separazione tra funzioni di indirizzo e funzioni di gestione. Art. 27) COLLEGIO SINDACALE Il Collegio Sindacale si compone di 3 (tre) membri effettivi e di 2 (due) supplenti. Il Presidente del Collegio sindacale ed un sindaco supplente sono nominati dal Comune di Trento. I restanti membri saranno eletti dall'Assemblea dei Soci, nella quale solo a detti fini il Comune di Trento non avrà diritto di voto e non sarà computato al fine del raggiungimento dei quorum. I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L'Assemblea provvede alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale e alla determinazione dei compensi a loro spettanti in conformità ai disposti del Codice Civile. DISPOSIZIONI VARIE Art. 28) SCIOGLIMENTO In qualunque caso di scioglimento della Società, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, stabilendone i poteri. Art. 29) REGOLAMENTO INTERNO L'attuazione del presente statuto potrà essere disciplinata da apposito regolamento interno	a terzi e in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione con sua facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie e amministrative, nominando avvocati, procuratori e consulenti. In caso di assenza od impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano di diritto al Vicepresidente più anziano di età. Il Presidente o chi lo sostituisce potrà delegare la firma sociale ad altro consigliere oppure ad estranei al consiglio con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo. Art. 26) DIRETTORE Il Consiglio di Amministrazione nomina un Direttore in ottemperanza a quanto previsto dall' ~~art. 9, comma 4, lettera f bis della l. p. 11 giugno 2002, n. 8, come modificato dalla l. p. 17 giugno 2010, n. 14~~ art. 12, comma 1, lettera d) della l. p. 12 agosto 2020, n. 8, come modificato dalla l. p. 17 giugno 2010, n. 14 che prevede il possesso da parte della Società ~~di un'adeguata una~~ di un'adeguata struttura organizzativa che garantisca ~~la separazione tra funzioni di indirizzo e funzioni di gestione.~~ un'adeguata esecuzione delle decisioni dell'organo amministrativo e l'individuazione della figura di direzione apicale mediante procedura selettiva; non s'intende necessaria la procedura selettiva nel caso di rinnovo della figura apicale. Art. 27) COLLEGIO SINDACALE Il Collegio Sindacale si compone di 3 (tre) membri effettivi e di 2 (due) supplenti. Il Presidente del Collegio sindacale ed un sindaco supplente sono nominati dal Comune di Trento. I restanti membri saranno eletti dall'Assemblea dei Soci, nella quale solo a detti fini il Comune di Trento non avrà diritto di voto e non sarà computato al fine del raggiungimento dei quorum. I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L'Assemblea provvede alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale e alla determinazione dei compensi a loro spettanti in conformità ai disposti del Codice Civile. DISPOSIZIONI VARIE Art. 28) SCIOGLIMENTO In qualunque caso di scioglimento della Società, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, stabilendone i poteri. Art. 29) REGOLAMENTO INTERNO L'attuazione del presente statuto potrà essere disciplinata da apposito regolamento interno
--	--

proposto dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'Assemblea dei Soci. Art. 30) VARIE Per tutto quanto non è regolato dall'atto costitutivo, di cui il presente Statuto fa parte integrante, valgono le disposizioni legislative sulle Società consortili a responsabilità limitata e le leggi speciali vigenti in materia. TITOLO V: CLAUSOLA COMPROMISSORIA Art. 31) ARBITRO 1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci nonché tra società e soci in relazione al rapporto sociale o all'interpretazione e all'esecuzione del presente statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, purché compromissibili, verranno deferite a un Arbitro Unico nominato dal Presidente del Tribunale di Trento. 2. Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero. 3. L'Arbitro giudicherà secondo equità e il suo giudizio sarà inappellabile, salvo quanto disposto dal D.LGS. 17 gennaio 2003, n. 5.	proposto dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'Assemblea dei Soci. Art. 30) VARIE Per tutto quanto non è regolato dall'atto costitutivo, di cui il presente Statuto fa parte integrante, valgono le disposizioni legislative sulle Società consortili a responsabilità limitata e le leggi speciali vigenti in materia. TITOLO V: CLAUSOLA COMPROMISSORIA Art. 31) ARBITRO 1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci nonché tra società e soci in relazione al rapporto sociale o all'interpretazione e all'esecuzione del presente statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, purché compromissibili, verranno deferite a un Arbitro Unico nominato dal Presidente del Tribunale di Trento. 2. Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero. 3. L'Arbitro giudicherà secondo equità e il suo giudizio sarà inappellabile, salvo quanto disposto dal D.LGS. 17 gennaio 2003, n. 5.
--	--